



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

COMUNICAZIONE PAC	2014 - 107
N. PROTOCOLLO	137439/RU del 2/12/2014
MITTENTE	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - SAISA – Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento di esecuzione (UE) n.1278/2014 della Commissione del 1 dicembre 2014 che modifica i regolamenti (CE) n.967/2006, (CE) n.828/2009, (CE) 892/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n.75/2013.

Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 346 del 02/12/2014 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n.1278/2014 della Commissione del 1 dicembre 2014 che modifica i regolamenti (CE) n.967/2006, (CE) n.828/2009, (CE) 892/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n.75/2013.

Come noto con il Reg. (UE) 1308/2013 è stata stabilita la proroga del regime delle quote zucchero fino al 30 settembre 2017 e sono state introdotte modifiche a tale regime. Si è reso pertanto necessario adattare taluni regolamenti nel settore dello zucchero.

In particolare, il nuovo regolamento (UE) n. 1278/2014 ha modificato:

- il Reg. (CE) n.967/2006 all'art.4 in modo da adattarlo al regolamento (UE) n.1308/2013 per ciò che riguarda l'eccedenza soggetta a prelievo e all'art.17 per quanto riguarda la scadenza delle comunicazioni da inviare alla Commissione con riferimento ai quantitativi di zucchero di barbabietola, sciroppo di inulina e zucchero di canna della campagna di commercializzazione in corso da riportare alla campagna successiva;
- il Reg. (CE) n.828/2009 all'art.4 prevedendo la trasmissione elettronica dei titoli di esportazione a determinate condizioni e aggiungendo il par. 7 nel quale viene stabilito un livello di tolleranza del 5% al massimo nei titoli per le importazioni preferenziali di zucchero, all'art.8 ove vengono adeguati i codici NC e all'art. 9 nel quale viene fissato l'obbligo di trasmettere le comunicazioni richieste agli Stati membri in conformità al Reg. (CE) 792/2009 (sistema ISAMM).;
- il Reg. (CE) 891/2009 all'art.13 par. 1 e allegato I parte I riadeguando i codici NC ;
- il Reg. (UE) n.75/2013 prorogando la non applicabilità di dazi all'importazione supplementari per alcuni prodotti del settore zucchero fino al 30 settembre 2017.

Per il dettaglio delle modifiche si si rimanda alla lettura del citato regolamento n.1278/2014 allegato alla presente comunicazione che entrerà in vigore il 5.12.2014.

Si invita a portare quanto sopra a conoscenza degli operatori.

Il Direttore del SAISA

Dott. Roberto Chiara

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*